

DALLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE

ERSY BOZHEKU¹

Le problematiche del sistema penalistico albanese: un panoramico sguardo d'insieme²

SOMMARIO: 1. Le difficoltà sorte in seguito al cambiamento del regime: l'interrotta comunicazione tra legislatore, dottrina e giurisprudenza. - 2. Brevi annotazioni circa l'influenza del potere politico sul sistema giudiziario Albanese: il problema della Carta Costituzionale del 1998. - 3. Uno sguardo panoramico in merito alle principali criticità del codice penale albanese del 1995. - 4. Il codice di procedura penale albanese: il fratello minore - "e mai cresciuto" - del codice Vassalli del 1988. - 5. Cenni su alcune problematiche della legge sulla responsabilità penale degli enti in Albania. - 6. Conclusioni.

1. Le difficoltà sorte in seguito al cambiamento del regime: l'interrotta comunicazione tra legislatore, dottrina e giurisprudenza.

In un mondo sempre più globalizzato l'individuazione dei modelli culturali di riferimento inizia a diventare un compito sempre più arduo³. Ciò si nota so-

¹ Ersi Bozheku è *Professore Associato di Diritto Penale - Università di Tirana. Titolare della cattedra "Sistemi penali comparati" - Università Telematica "Pegaso" di Napoli. Dottore di Ricerca in Diritto e Procedura Penale - "Sapienza" Università di Roma. Presidente dell'Association Internationale de Droit Pénal (AIDP) - Albanian National Group & Collective Members of Kosovo united in AIDP - Albanian People Group.*

² Questo articolo è stato inserito tra gli scritti (in corso di pubblicazione) in onore del Prof. Avv. Alfonso M. Stile.

³ È un grande onore per tutto il mondo giuridico albanese poter omaggiare con dei modesti scritti, quello che viene ritenuto l'artefice dell'avvio e del solidificarsi dei rapporti di collaborazione tra l'Italia e le terre albanesi (in particolar modo dell'Albania, del Kosovo e della Macedonia occidentale) nel difficile campo del diritto penale. «L'Albania ha un codice penale che non va e che dovrà essere rivisto»; era il 2008 e questo era l'incipit del primo lavoro di una modesta carriera accademica (BOZHEKU, *Some remarks about the albanian criminal code in Conference Proceedings*, in, *Challenges of Albania's Integration in European Union*, vol. III, Tirana, 2010, p. 195 ss.). Di lì a poco, grazie soprattutto all'appoggio del Prof. Alfonso Stile e successivamente del Prof. Giorgio Spangher, si avviò una intensa - e tutt'ora in atto - attività di collaborazione tra il mondo penalistico italiano e quello delle terre albanesi o - per non provocare la sensibilità di nessuno - albanofone. Grazie all'immenso e costante supporto del Prof. Stile, dal 2008 in poi, l'Università "La Sapienza" di Roma e l'Istituto Superiore di Scienze Criminali di Siracusa (ISISC) hanno iniziato a svolgere un ruolo di primaria importanza nell'emancipazione e nell'evoluzione delle scienze giuridiche, specie di quelle penalistiche, e più in generale della cultura, in Albania. Soprattutto l'*Association Internationale de Droit Penal* (AIDP), la quale rappresenta, oggi, una delle associazioni più importanti di penalisti a livello mondiale, si è dimostrata negli anni uno dei pilastri principali per la crescita giuridica dei paesi albanofoni. Ma anche in questo caso ciò è stato reso possibile solo ed esclusivamente grazie al fondamentale e fraterno aiuto che il Gruppo italiano e in particolare il suo presidente, il Prof. Alfonso M. Stile, hanno dato per la creazione della sezione AIDP - *Albanian National Group & Collective Members of Kosovo*, unita in *Association Internationale de Droit Penal - Albanian People Group* (AIDP - APG). La sezione albanofona si è dimostrata immediatamente pronta e all'altezza, dimostrando di saper cogliere

prattutto in relazione a quegli ordinamenti che non hanno avuto uno sviluppo culturale omogeneo. Basti pensare al riguardo ai paesi dell'Est europeo: ancorati fin dagli inizi degli anni '90 ad una concezione del diritto penale di stampo marcatamente sovietico, imperniata sull'ideologia della lotta di classe e del diritto penale quale strumento funzionale alla repressione degli oppositori politici, costoro hanno dovuto in pochi anni adeguare i propri sistemi ai principi dello stato di diritto e al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo.

In questo nuovo e diverso percorso avviato con la caduta del muro di Berlino, i legislatori dell'Europa d'oltre cortina hanno concentrato i propri sforzi nell'introduzione all'interno dei propri sistemi di testi legislativi che riprendono – sarebbe più opportuno dire traducono – direttamente quelli più avanzati di paesi occidentali, senza, tuttavia, sottoporli ad alcun tipo di dibattito all'interno della comunità scientifica di riferimento. Così si è creato lo strano fenomeno per cui realtà che per oltre 50 anni avevano conosciuto un diritto imperniato sui principi marxisti-leninisti, si sono ben presto viste al centro di iniziative avventurose volte a recepire meccanismi del sistema americano, inglese, ove non sono mancati mescolamenti con principi propri di altri sistemi come quello tedesco, italiano e spagnolo, conditi, spesso e volentieri, con elementi di altri ordinamenti ancora, come quello francese, finlandese, svedese ecc.

I nuovi e “democratici” legislatori hanno inteso tracciare, almeno agli inizi, una netta linea di demarcazione col passato, con la conseguenza che illustri giuristi, per via del loro passato comunista, sono stati sbrigativamente messi da parte e sostituiti con supertecnici venuti dall'estero, i quali sicuramente hanno avviato una profonda attività di collaborazione con gli esperti delle isti-

l'opportunità creata non senza difficoltà dall'illustre Professore: basti infatti guardare alla sua importante attività, realizzata in poco meno di quattro anni, per rendersi conto del fondamentale contributo che la stessa ha esercitato nello sviluppo delle scienze penalistiche e della cultura giuridica in generale in Albania, Kosovo e nella Macedonia albanofona. In particolare, di grande spessore, per livello e qualità, è stata la conferenza internazionale tenuta in Prishtina in data 11 settembre 2010 dal titolo “*La tutela penale della dignità umana nell'epoca della globalizzazione*” ove veniva premiato con il titolo di Presidente Onorario dell'AIDP - *Albanian People Group*, proprio il suo massimo fautore, il Prof. Avv. Alfonso M. Stile. A costui – vero amico dell'Albania e del popolo albanese – vanno, non solo il ringraziamento personale del sottoscritto per la paterna vicinanza dimostrata in questi anni, ma anche quello di tutto il popolo albanese per il prezioso ruolo svolto al fine di favorire lo sviluppo giuridico e culturale delle terre albanofone. Se oggi i legami tra l'Albania tutta e l'Italia sono più saldi che mai, e se oggi vi è un forte fermento giuridico nel campo delle scienze penalistiche in tutti i paesi albanofoni, ciò è dovuto anche, e soprattutto, alla particolare attenzione e fondamentale contributo di codesto illuminato Professore napoletano, da sempre contraddistinto per il suo grande spessore intellettuale, accademico, e soprattutto per la sua immensa signorilità, umanità, senso dell'amicizia e del rispetto.

tuzioni coinvolte, in particolare con quelli del Ministero della Giustizia, trascurando però di promuovere anche il minimo confronto con il mondo dell'accademia, dell'avvocatura e della magistratura⁴.

In Albania⁵ è venuto così a formarsi un sistema fortemente influenzato dal formante legislativo, per lo più di derivazione comparativa, anzi sarebbe più corretto dire straniera, in parte preteso dalle istituzioni europee, specie dalla Commissione Europea ed il Consiglio d'Europa, nell'ambito delle attività di monitoraggio del paese nel difficile percorso di sviluppo ed integrazione europea, e, in parte, frutto di una libera scelta del legislatore albanese stesso, probabilmente più sicuro a rifugiarsi nel facile percorso del recepimento delle disposizioni dei paesi più avanzati a scapito del dibattito interno al paese.

Nel suo vagare verso l'individuazione del modello perfetto, il legislatore è finito per introdurre nell'ordinamento interno specifiche discipline e disposizioni dalla più diversa derivazione, tutte probabilmente di elevata fattura nei paesi d'origine, e tuttavia non facilmente adattabili al contesto albanese.

È un fatto che il diritto penale albanese presenta in gran parte i tratti del sistema francese, senza mancare di disposizioni identiche a quelle del codice Rocco del 1930, di istituti tipici del codice penale tedesco, ovvero di norme che riprendono molte discipline - come ad esempio la mediazione - caratteristiche dei sistemi del nord Europa, mentre il codice di procedura penale rappresenta in buona parte una pedissequa riproposizione del codice Vassalli del 1988⁶, rito monocratico, (manca infatti solo la figura del giudice dell'udienza preliminare), tanto che, a buon diritto, è stato epitetato come il

⁴ Salvo il Progetto EURALIUS III per il consolidamento del sistema giustizia in Albania, diretto dal CSM italiano, il quale - per vero - fin da subito ha avvertito l'esigenza di una stretta collaborazione con la dottrina e la giurisprudenza albanese, tanto che ha favorito la realizzazione e pubblicazione - anche a propria cura - di diversi testi scritti da professori albanesi, tra cui anche quello intitolato "*La responsabilità penale delle persone giuridiche in Albania*" a firma del sottoscritto e dell'emerito professore dell'Università Statale di Tirana, Ismet Elezi, le varie missioni europee, americane ed ONU succedutesi in Albania e volte a contribuire nello sviluppo del sistema giustizia, costantemente hanno evitato qualsiasi interlocuzione con protagonisti della vita giuridica albanese diversi della Istituzioni governative, contribuendo - a loro volta - ad allontanare ulteriormente il legislatore dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

⁵ I problemi del sistema penalistico albanese sono molti e di diversa natura. In questo breve articolo si evidenzieranno solo alcune delle principali tematiche, segnalando le maggiori criticità, mentre - per ovvi motivi di spazio - non saranno approfonditi nel dettaglio singoli istituti. Insomma, si cercherà di espletare una disamina di tipo panoramico, dal di fuori, dunque, senza alcuna pretesa di affrontare complesse questioni, sicuramente degne di massima attenzione e che, tuttavia, anche per il tempo e l'impegno che richiedono in questa sede possono essere solo tracciate, ma non anche trattate.

⁶ Sull'influenza del diritto penale italiano su quello albanese si veda I. ELEZI, *La tradizione giuridica penale dell'Italia in Albania*, in www.diritto.it.

suo fratello minore⁷.

Alla passiva attività di recepimento legislativo, va aggiunto il problema della traduzione linguistica. L'albanese è un lingua polissemica e spesso supertecnici, venuti per lo più dall'Italia, Francia, Germania e Stati Uniti, per ovvi motivi, non sono stati in grado di monitorare la corretta riproposizione delle disposizioni dei propri testi legislativi nel contesto di riferimento albanese (sul punto v. *infra*).

Come è intuibile, i *cocktails* legislativi, al di là dei sontuosi *slogan* volti a propugnare il raggiungimento di importanti *standard* europei, non hanno trovato la stessa accoglienza nel mondo dell'accademia e della giurisprudenza.

Si è così verificato, almeno in Albania, lo strano fenomeno per cui il mondo universitario, di formazione culturale marcatamente conservatore, si trincerasse dietro il tradizionale metodo interpretativo. I testi cardine del diritto penale sono ancora scritti da professori dall'eccellente carriera maturata durante il regime comunista. Per quanto gli stessi siano profondi conoscitori della dommatica europea, specie di quella tedesca ed italiana (in Albania quasi il 90% della popolazione conosce e parla la lingua italiana e buona parte anche quella inglese), è chiaro che la loro metodologia interpretativa continua a soffrire l'influenza della scuola di riferimento. Ad esempio l'istituto del bene giuridico continua ad essere misconosciuto, mentre l'intero sistema continua a ruotare intorno al concetto della pericolosità sociale della condotta e dell'agente.

Si è notata dunque la difficoltà della tradizionale dottrina di adeguarsi ad un sistema penale basato su fondamenti teorici diversi (quale quello del diritto penale basato sui principi di determinatezza, divieto di analogia ecc.)⁸, con la conseguenza che, gli stessi autori, sia al fine di non esporsi a critiche, sia perché consapevoli della propria diversa formazione culturale, si sono limitati a proporre delle opere, in forma di manuali o trattati, dal contenuto meramente esegetico, che volutamente mancano di qualsiasi approfondimento teorico-scientifico. Si tratta di testi che neanche tentano di realizzare una analisi

⁷ Ad onor del vero, difficilmente il codice di procedura penale albanese resisterà alla pressioni delle Istituzioni americane presenti in Tirana, in particolare l'USAID, le quali, spingendo per l'introduzione di nuove disposizioni tese a conferire maggiori e più ampi poteri alla procura, puntano alla sua trasformazione in un vero e proprio codice alla americana, trascurando, però, che la tradizione giuridica albanese è tutt'altro che compatibile con quella degli Stati Uniti.

⁸ Sulle profonde diversità tra il sistema penalistico dei paesi del c.d. "ex-blocco" comunista prima della caduta del muro di Berlino e quelli occidentali v. per tutti MANTOVANI, *Diritto penale*, V ed., Padova, 2007, p. 19.

scientifica di natura dogmatico-sistematica dei codici, ma che si limitano a proporre in veste narrativa le sue disposizioni.

Correttamente è stato osservato che l'attività di insegnamento universitario in Albania è volta per lo più all'adeguamento dell'esperienza giuridica "tramandata" dal vecchio sistema, piuttosto che alla realizzazione di un vero e proprio sistema dottrinario basato sulle nuove conoscenze raggiunte dalla comunità scientifica successivamente all'esperienza comunista⁹.

L'inadeguatezza della tradizionale dottrina di proporre un nuovo e moderno sistema dogmatico¹⁰, si è tradotta in una vera e propria problematica nell'ambito del diritto applicato. Tribunali e Corti di merito, giudici costituzionali e di legittimità, sin dalla nascita del nuovo stato c.d. "democratico" si sono imbattuti in inedite questioni ermeneutiche, ma, diversamente dal passato, quando la dottrina svolgeva la funzione fondamentale di garantire l'armonia tra il contenuto delle norme e i valori condivisi dal sistema comunista¹¹, si sono trovati senza il minimo supporto sotto il profilo interpretativo.

Lo scollamento tra dottrina e giurisprudenza, e soprattutto il venir meno della funzione di guida della dottrina, ha portato, di conseguenza, ad una forte discrezionalità della magistratura nell'interpretazione delle disposizioni di legge.

⁹ JAHJOLLI, *Problematikat e Sistemit penal dhe atij procedural penal në Shqipëri*, in *Illyrius*, 2014, 4, in corso di pubblicazione.

¹⁰ È curioso come durante il regime comunista vi era una dottrina giuridica particolarmente sviluppata e coerente. Basti al riguardo osservare che i testi cardine per l'interpretazione dell'intero sistema erano costituiti da decine e decine di opere di natura ideologica in tema di lotta di classe e valori social-comunisti, per lo più scritti dal leader del regime Enver Hoxha e dagli altri custodi della dottrina comunista riuniti nel "byro politike". Si trattava di opere che, insieme ai "classici" di Marx, Engles e Lenin, costituivano l'ossatura ideologica di tutto il sistema, veri capisaldi cui si poteva fare sicuro affidamento in tutte le sfere della vita sociale e giuridica del paese, anche in quella penale. I penalisti del cinquantennio, molti dei quali scientificamente formati in Russia e nei paesi dell'Est, si rifacevano proprio a tali opere per interpretare le disposizioni del codice, la quali spesso e volentieri erano figlie proprio delle idee ivi propugnate. Va detto però, anche, che, proprio quei giuristi del cinquantennio, hanno svolto un ruolo centrale nella realizzazione di una scienza penalistica albanese, valida e seguita in tutte le regioni dei Balcani ove si parla tale lingua. Le vicende storiche seguite negli anni 80-90 hanno deposto nel nulla quel sistema e sbiadito di valore le loro opere, ma non sicuramente la loro figura e il loro contributo intellettuale. Ad ogni modo, questi uomini rappresentano la pietra miliare della cultura e della tradizione giuridica del popolo albanese e ad essi e al loro appassionato impegno va la riconoscenza e l'ammirazione di tutta la nuova generazione dei giuristi albanofoni. Per un compiuto quadro della storia del diritto penale albanese v. I. ELEZI – E. ELEZI, *Zhvillimi i mendimit teoriko – juridik shqiptar*, Tirana, 2010, p. 25 ss.; con particolare riferimento alla storia del diritto penale in Albania v. ID., *Histori e se drejtes penale*, Tirana, 2010, p. 10 ss.

¹¹ Durante il regime comunista i primi testi dottrinari venivano realizzati dai professori dell'Università di Tirana con la supervisione del Ministero della Giustizia e addirittura pubblicati direttamente da quest'ultima come propri prodotti giuridici. Tale scelta, volta a manifestare l'*imperium* statale in materia, rendeva i manuali punti di riferimento per l'interpretazione delle norme da parte della magistratura.

E in un sistema senza ancora né punti di riferimento, come si può ben immaginare, non sono mancate curiose soluzioni ermeneutiche, anche – ma sarebbe più adeguato dire soprattutto – da parte dei giudici di legittimità e quelli costituzionali, i quali si sono trovati – e si trovano – a dover applicare un'imponente mole di leggi senza il minimo supporto interpretativo.

Insomma, oggi in Albania si vive una profonda sperequazione tra il formante legislativo e quello pratico-teorico, circostanza, questa, che costituisce oggi il principale ostacolo per lo sviluppo coerente dell'intero sistema penalistico albanese.

2. Brevi annotazioni circa l'influenza del potere politico sul sistema giudiziario Albanese: il problema della Carta Costituzionale del 1998.

Tra i molti problemi di cui soffre il sistema giuridico albanese sicuramente – e purtroppo – al primo piano si colloca quello attinente la forte dipendenza del potere giudiziario da quello politico.

Certamente, i principali problemi sono legati alla Costituzione albanese, predisposta grazie al profuso impegno di giuristi importanti e importati dai quattro angoli del continente e ufficialmente emanato dal Parlamento di Tirana, in data 21 ottobre 1988, con la legge n. 8417.

Oltre a prevedere – correttamente – la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, essa detta una serie di regole che, di fatto, sottomettono l'intero sistema giudiziario alla volontà del parlamento.

Infatti, tutte le figure che si collocano al vertice, sia della Procura che della Magistratura giudicante, sono di nomina politica.

Basti pensare al riguardo che la Corte Suprema – o se si preferisce Corte di Cassazione, dal momento che la sua funzione è identica a quella del giudice di legittimità italiano e atteso il fatto che entrambi i codici processuali, sia penale che civile, ricalcano, almeno superficialmente, i codici di rito del Bel Paese – è composta non da magistrati di carriera ma da giuristi, scelti dal legislativo.

Ai sensi dell'art. 136 Cost. alb. i componenti della Corte Suprema vengono direttamente nominati dal Presidente della Repubblica previa approvazione da parte del parlamento in seduta semplice e a maggioranza semplice; la stessa procedura è prevista anche in relazione alla nomina del presidente della stessa Corte¹².

¹² I componenti della Suprema Corte albanese rimangono in carica per 9 anni e non sono rieleggibili.

Differentemente dalla Corte Costituzionale, ove possono essere eletti giudici solo giuristi con più di 15 anni di carriera (art. 125, co. 2, Cost. alb.), l'unico requisito per diventare componente della Corte Suprema è quello di aver finito gli studi universitari nel campo del diritto, sicché nella prassi spesso è capitato che, per questioni squisitamente politiche, persone con meno di 35 anni siano stati nominati alti magistrati di codesta Corte.

In un testo indirizzato all'attuale legislatore albanese, il quale, almeno durante la campagna elettorale aveva dichiarato di voler intervenire sul sistema giustizia anche attraverso azioni mirate volte a modificare il testo costituzionale¹³, è stata segnalata l'opportunità di trasformare la Corte Suprema in una corte di carriera, ove i suoi componenti siano eleggibili solo tra magistrati dagli eccellenti *curricula* e con più di 30 anni di carriera nel corpo giudicante, avanzando peraltro l'idea di escludere dal novero degli eleggibili i giudici che abbiano riportato sanzioni disciplinari, ovvero siano stati sottoposti a procedimenti penali.

Un serio problema legato alla magistratura riguarda la formazione dei giudici. Sebbene dal 1997 esista la Scuola Superiore della Magistratura, ideata secondo il modello di quella francese, l'organismo ancora oggi stenta a decollare, anche se – va detto – negli ultimi anni vi è stata una particolare attenzione al riguardo, ove, accanto ai professori e ai testi in albanese, spesso si è fatto uso di docenti – spesso espressione diretta dal mondo giudiziario e non dottrinario, purtroppo – nonché di testi giuridici stranieri, prevalentemente in lingua italiana, inglese e francese.

Per quanto riguarda, invece, l'organo di controllo dei giudici, questo è rappresentato dal Consiglio Superiore della Giustizia, l'equivalente del CSM italiano. Diversamente da quest'ultimo, però, nella prassi è invalso l'uso per cui il Presidente della Repubblica non rappresenta una figura meramente simbolica, ma dovrebbe partecipare attivamente ai lavori del Consiglio poiché ciò rientrerebbe tra i suoi compiti istituzionali¹⁴, con la conseguenza che spesso il Presidente della Repubblica partecipa attivamente – con tanto di voto – in ordine alla risoluzione di questioni e contrasti riguardanti i rapporti tra il mi-

¹³ Si tratta di un *draft* preparato in occasione di un incontro con i vertici dello Stato albanese e in corso di pubblicazione sulla rivista *Illyrius*, dal titolo BOZHEKU, *Ide, mendime dhe reflektime lidhur me nevojat dhe masat që duhet dhe mund të merren në kuadrin e reformimit të sistemit të drejtësisë – veçanërisht asaj penale – në Shqipëri*, in *Illyrius*, 2014, 4, in corso di pubblicazione.

¹⁴ Il Consiglio Superiore della Giustizia in Albania è composto da 9 giudici scelti direttamente dagli stessi organi giudicanti nell'ambito dell'Assemblea generale della magistratura, mentre i componenti di nomina politica sono tre, oltre al Ministro della Giustizia e al Presidente della Suprema Corte. Il Presidente della Repubblica sceglie il suo vice, previo consenso del Consiglio Superiore.

nistero di della Giustizia e l'ordinamento giudiziario.

Particolarmente problematica è anche, poi, la figura del Procuratore Generale, prevista direttamente dalla Costituzione albanese del 1998, all'art. 148.

Il Procuratore Generale – detto anche Super-Procuratore – rappresenta il vertice dell'organo dell'accusa ed è direttamente scelto al Presidente della Repubblica, previo consenso del Parlamento. Nella prassi non sono mancati casi in cui le scelte personali del Presidente non siano state approvate da parte del Parlamento, apprendo, di fatto, vere e proprie crisi istituzionali.

Diversamente dal potere giudiziario, non esiste un Consiglio Superiore della Magistratura inquirente, sicché il Procuratore Generale è il *dominus* assoluto dell'organo dell'accusa. Quest'ultimo, infatti, oltre al potere di avocare a sé le indagini, ovvero di assegnarle ai singoli sostituti, può disporre dei trasferimenti nonché delle sanzioni disciplinari verso gli stessi; ad egli spetta, inoltre, anche la facoltà di proporre al Presidente della Repubblica la loro nomina e/o revoca (art. 149 Cost. alb.).

Insomma, oggi in Albania l'organo dell'accusa è fortemente legato alla figura del suo vertice, il quale sceglie, di fatto, i propri collaboratori e, a sua volta, viene scelto dal potere politico.

Anche con riferimento a tale organo sono state avanzate una serie di idee che auspichiamo siano prese in considerazione dal legislatore albanese. In particolare è stata segnalata l'opportunità di trasformare la procura in un'istituzione di carriera, ove i sostituti procuratori possano essere selezionati tramite concorso e non per nomina diretta; il Super-Procuratore sia scelto direttamente da tutti i procuratori della Repubblica tra coloro che vantano una carriera in quella funzione da oltre 30 anni; la carica duri per 6 anni e non sia rieleggibile¹⁵; venga realizzato un Consiglio Superiore della Procura con una serie di garanzie e figure di raccordo che permettano un continuo dialogo sia con il Consiglio Superiore di Giustizia, organo costituzionale di governo dei giudici, sia con il Ministero della Giustizia, il Parlamento, il Presidente della Repubblica e le altre istituzioni di rilievo costituzionale.

Dunque, l'attuale sistema giudiziario albanese soffre di una profonda dipendenza dal potere politico. Ciò rende spesso le decisioni dei giudici – specie di quelli di legittimità – sospette, per non dire totalmente serventi alle volontà dei politici. Non sono mancati poi casi in cui le Procure, più che rispondere a concrete esigenze di giustizia, abbiano avviato procedimenti penali volti a

¹⁵ BOZHEKU, *Ide, mendime dhe reflektime lidhur me nevojat dhe masat që duhet dhe mund të merren në kuadrin e reformimit të sistemit të drejtësisë -veçanerisht asaj penale - në Shqipëri*, cit., in corso di pubblicazione.

soddisfare interessi di fazioni e colpire scomode figure politiche.

Sicuramente è la stessa Costituzione albanese del 1998 a costituire – strano a dirsi – la principale fonte del problema.

Seppure si tratta di un testo invaso da buone intenzioni – ma si sa, di buone intenzioni sono lastricate anche le vie dell'inferno! – e connotato in buona sostanza, soprattutto nella sua parte generale, da ottimi principi ripresi dalle migliori Carte europee, tra cui quella italiana, spagnola, tedesca ed austriaca, con riferimento alla parte in cui viene disciplinato il potere giudiziario, le perplessità sono enormi.

A ben vedere, infatti, anche se formalmente la struttura delle istituzioni giudiziarie sembra sia vicina a quelle italiane, in realtà, sono contemplati principi inediti per l'Europa occidentale, che sembrano, almeno per quanto riguarda il sistema di scelta dei magistrati, ispirarsi a quelli di natura anglossassone¹⁶, ovvero a quelli propri del sistema francese¹⁷, che, com'è noto, rappresenta

¹⁶ Com'è noto, negli ordinamenti di *common law* il *prosecutor*, che svolge le funzioni di pubblico ministero nel processo penale, è tipicamente un avvocato; nell'esercizio di tali funzioni è considerato un professionista legale, soggetto alle relative responsabilità, sebbene dipenda dallo Stato o da un ente pubblico territoriale. In Inghilterra, come anche in Australia o Canada, il *prosecutor* fa capo al *director of public prosecutions*, di nomina governativa, il quale, di solito, dipende a sua volta dall'*attorney general*. Quest'ultimo è nominato dalla Regina su proposta del Primo ministro: è membro del Parlamento, può partecipare alle riunioni del Gabinetto dei ministri e svolge anche la funzione di principale esperto del Governo per le questioni legali. Le funzioni attribuite al pubblico ministero inglese sono notevolmente differenti da quelle dei suoi colleghi dell'Europa continentale occidentale sia per quanto riguarda le attività investigative sia per quanto riguarda quelle forensi. Innanzitutto il *prosecutor* è lasciato del tutto fuori dalla fase investigativa, che rimane di esclusiva competenza della polizia. Una volta ricevuta la documentazione delle indagini svolte su individui che sono sospettati di un crimine, il pubblico ministero decide in piena indipendenza - e quindi a prescindere dalle richieste e dalle aspettative della polizia - se iniziare l'azione penale, effettuando due tipi di verifiche espressamente previste e regolate dal Code e dai Manuali: *l'evidential sufficiency* e il *public interest*. Il primo requisito richiede che, gli elementi di colpevolezza raccolti dalla polizia, siano sufficienti ad assicurare "una realistica prospettiva di condanna" in applicazione del principio secondo cui nessun cittadino può essere perseguito penalmente se gli elementi di prova non siano attendibili e convincenti.

Solo all'esito di una stima positiva degli elementi di prova, il *prosecutor* può compiere la seconda valutazione: cioè se l'iniziativa penale sia nel pubblico interesse secondo le indicazioni fornite, anch'esse, dal Code. Il pubblico ministero deve anche decidere, indipendentemente dalle richieste della polizia, quali debbano essere i capi d'imputazione. Per quanto infine concerne le funzioni forensi, a differenza di quanto avviene nell'Europa continentale, il pubblico ministero inglese condivide quest'attività con altri soggetti e non può richiedere al giudice quale debba essere la pena da erogare nei singoli casi. Questo divieto ha come finalità quella di evitare che chi esercita la pubblica accusa possa per questa via influenzare la giuria o lo stesso giudice.

¹⁷ In Francia, il pubblico ministero (noto anche come *parquet*) è l'organo dello Stato, composto principalmente ma non esclusivamente da magistrati (*procureurs généraux, procureurs de la République* e loro sostituti), al quale spettano l'esercizio dell'azione penale e la rappresentanza degli interessi generali dinanzi a tutti gli organi giurisdizionali, nonché alcune funzioni amministrative. Il pubblico ministero francese dipende gerarchicamente dal governo, attraverso il Ministero della Giustizia e la *Direction des*

un'isola, non si sa quanto felice, tra gli ordinamenti dell'Europa continentale di tradizione codicistica. Esempio chiaro è - come evidenziato - la nomina diretta (con tanto di super poteri) del Procuratore Generale, il quale risponde solo al Parlamento e al Presidente della Repubblica, ed è libero nella scelta dei propri sostituti senza attenersi a criteri formali di selezione - salvo ovviamente la laurea in giurisprudenza - e che durano in carica solo grazie alla "generosa" volontà del Super-Procuratore e per il tempo in cui la persona fisica investita di questo ruolo mantiene il proprio posto.

Insomma, la tavola fondante della Repubblica d'Albania rappresenta l'esempio emblematico - ma non unico - di un testo legislativo fortemente influenzato dai tecnici stranieri che vi hanno lavorato sopra (e le disposizioni inerenti al sistema giudiziario ne sono la prova), piuttosto che di meditazione tra i giuristi e la comunità scientifica albanese.

E ovviamente i risultati sono quelli che sono: sebbene la Carta Costituzionale avesse puntato - almeno nei suoi propositi - alla creazione un sistema giudiziario che fosse ispirato all'indipendenza dei tre poteri dello stato, e ciò in coerenza con la volontà di tracciare un netto solco rispetto al passato, quando tutto il potere era concentrato nelle mani del Partito del Lavoro (ex partito comunista), paradossalmente, il sistema emerso dopo la sua approvazione continua a vedere una netta dipendenza del potere giudiziario dal potere politico. Verrebbe da dire..."alla faccia della novità"...

3. Uno sguardo panoramico in merito alle principali criticità del codice penale albanese del 1995.

Il codice penale albanese è stato promulgato in data 27 gennaio 1995. Esso segna un momento importante per la storia del paese delle Aquile¹⁸: si tratta

affaires criminelles et des grâces posta alle sue dipendenze. Nell'ambito della magistratura francese è radicalmente differenziato lo status giuridico dei *magistrats du siège*, che svolgono le funzioni di giudice, da quello dei *magistrats du parquet* che svolgono, invece, le funzioni di pubblico ministero. La Costituzione della V Repubblica è laconica in merito al potere giudiziario, cui riserva soltanto tre articoli, rinviando a una legge organica in materia: l'art. 66 riserva soltanto alla prima la garanzia dell'indipendenza e dell'immovibilità, mentre sottopone la magistratura inquirente alla dipendenza gerarchica dal potere esecutivo.

¹⁸ Per un quadro generale in merito alla struttura del codice penale albanese v. PITTARO, *Il codice penale albanese: un'introduzione*, in *Dir. pen. XXI sec.*, 2006, 2, p. 197 e ss.; V. Anche BELFIORE, *La disciplina dell'ignorantia legis nel codice penale albanese alcune considerazioni*, in *Il codice penale Albanese*, a cura di Vinciguerra, Padova, 2008, p. 23 ss.; ROSSI, *Note sugli illeciti penale dell'economia nel sistema del codice penale della Repubblica d'Albania*, in *Il codice penale Albanese*, a cura di Vinciguerra, cit., p. 79 ss.; FONDAROLI, *Appunti sulla confisca nel codice penale della Repubblica d'Albania*, in *Il codice penale Albanese*, a cura di Vinciguerra, cit., p. 53 ss.; PELISSERO, *I reati politici nella codificazione penale albanese*, in *Il codice penale Albanese*, a cura di Vinciguerra, cit., p. 61; SPOSATO, *Il*

del primo codice penale dell'era post comunista. Il suo valore è certamente innegabile poiché si sforza di rompere, e rompe, almeno sulla carta, i legami con il codice comunista del 1977¹⁹.

Tuttavia, al di là della forza ideologica, certamente di apprezzabile spessore, il codice del 1995 ha tradito le attese: esso è tutt'altro che un codice ben fatto o moderno. Ci sono tante problematiche e tanti punti oscuri che certamente riducono la sua forza innovativa.

L'aspetto di cui più soffre è quello inerente ad un'attenta ed approfondita riflessione dogmatica, circostanza, questa, che ha portato alla realizzazione di un'opera dai profili altamente contraddittori. Più che una legge organica in grado di disciplinare in modo sistematico e coerente un'intera disciplina, la parte generale del codice penale sembra più il miscuglio di disposizioni del codice penale italiano, quello francese e tedesco, senza mancare di disposizioni, come la mediazione, propria dei sistemi del nord Europa, mentre la parte speciale sembra rifarsi, almeno per quanto riguarda i contenuti delle singole disposizioni, al codice francese, anche se diversamente da quest'ultimo i reati sono ripartiti non già in crimini, delitti e contravvenzioni, ma solo tra delitti e contravvenzioni e quest'ultime sono appannaggio del parlamento e non dell'esecutivo. Stando all'interpretazione – peraltro molto discutibile – data dalla Corte Costituzionale albanese per l'approvazione delle disposizioni penali è chiesto il *quorum* dei tre quinti del Parlamento²⁰.

principio di offensività e suo rilievo nell'ambito del sistema penalistico d'Albania, in *www.diritto.it*; BOZHEKU, *Alcune riflessioni sul codice penale albanese*, cit.; ID., *Some remarks about the albanian criminal code* cit., p. 195 ss; SHEGANI, *E drejte penale e krahastuar*, III, Tirana, 2005; HYSI, *Ligji, shoqëria dhe sistemi i drejtësisë penale*, in *Jus&Justicia*, Tirane, 2010, 4, p. 29 ss.; BERTOLI, *Su alcuni problemi nella traduzione del codice penale albanese: tra fedeltà del testo ed efficace resa linguistica*, in *Dir. pen. XXI sec.*, 2006, 2, p. 249 ss.; MUÇI, *E drejta penale, pjesë e përgjithshme*, Tirana, 2007, p. 321; I. ELEZI, KAÇUPI, HAXHIA, *Komentari i kodit penal të Republikës së Shqipërisë*, Tirana, 2006, p. 249; I. ELEZI, *Zhvillimi historik i ligjislacionit penal në Shqipëri*, Tirana, 1998; UKAJ, *Denimet në të drejtën penale të shqipërisë*, Pristina, 2006.

¹⁹ Il codice del 1995 apre ad una nuova era per l'Albania e gli albanesi. E ciò si comprende facilmente sol che si osservi che il vero strumento di terrore – anzi Lo Strumento – sul quale si reggevano i sistemi totalitari era proprio il codice penale. Elementi estranei ai principi liberali del diritto penale quali l'analogia in *malam partem* oppure il così detto diritto penale dell'autore hanno contraddistinto i sistemi penali della Germania nazista degli anni '30 e dei paesi comunisti del dopo il patto di Italia, aprendo la strada, in definitiva, all'affermazione delle dittature che la storia recente ci ha consegnato. Sul punto BOZHEKU, *Some remarks about the albanian criminal code*, cit. p. 195.

²⁰ Secondo la Corte Costituzionale albanese l'approvazione delle disposizioni penali con la maggioranza parlamentare dei 3/5 sarebbe necessario perché la Costituzione albanese, prevedendo per l'approvazione dei codici tali *quorum*, avrebbe con ciò inteso includere anche le disposizioni penali, stante la loro particolare delicatezza. Questa posizione è stata fortemente criticata nel lavoro BOZHEKU, I. ELEZI, *Përgjithësia penale e personave juridikë. Manual teorik praktik për studentë, avokatë, prokuror, gjyqtarë, drejtues të shoqërive tregëtare, studiues dhe dashamirës të së drejtës penale*, Tirana, 2012. p.

L'articolo 29 della Costituzione albanese afferma che «nessuno può essere accusato o dichiarato colpevole per un'opera penale, la quale non è prevista come tale dalla legge nel momento della sua realizzazione». L'articolo 2 del codice penale albanese precisa, inoltre, che «nessuno può essere punito penalmente per un'opera che precedentemente non è stata prevista espressamente nella legge come crimine o contravvenzione».

Al lettore italiano rimbalzerà immediatamente all'occhio come la disposizione appena citata pedissequamente ricalchi l'art. 1 del codice Rocco del 1930. E' notoria l'interpretazione di questa norma, specie con riferimento alle implicazioni inerenti all'utilizzo della locuzione «espressamente» in tema di principio di determinatezza, secondo cui il «reato», o l'«opera penale» (per usare il linguaggio del legislatore albanese)²¹, non deve, né può, essere solo

75 ss. Al riguardo è stato osservato come si tratti di un'interpretazione che in Costituzione non trova alcun referente specifico che riguardi esclusivamente la materia penale, poiché il quorum dei 3/5 indicato dall'art. 81 della stessa riguarda solo l'approvazione dei codici fondamentali e non solo quello penale. Se fosse seguita fino in fondo l'interpretazione della Corte costituzionale, tutte le disposizioni di qualsiasi natura, dunque anche civili, commerciali, processuali ecc., dovrebbero essere approvate con il quorum del 3/5, posto che tutti e quattro i codici fondamentali sono stati approvati con tale maggioranza; situazione questa che porterebbe ad uno stravolgimento della Costituzione stessa, poiché, se si seguisse il proposto e criticato ragionamento, la maggioranza semplice dovrebbe lasciare il passo a quella qualificata dei 3/5, dal momento che gran parte delle disposizioni che sono emanate dal parlamento rientrano nel novero del diritto civile o penale. Va detto, per amor di verità, che con molta serietà e a testimonianza della comunicazione scientifica tra dottrina e giurisprudenza, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 38 del 25 luglio 2013 ha testualmente ripreso una parte del ragionamento espletato in quel lavoro per salvare dalla scure dell'illegittimità costituzionale la disciplina della «Responsabilità penale delle persone giuridiche» introdotta con la legge 14 giugno 2007, n. 9754, nonostante la sua approvazione con la maggioranza semplice. Quella sentenza dimostra il miglior esempio dell'importanza della comunicazione tra la dottrina e la giurisprudenza di un paese.

²¹ Più volte abbiamo segnalato in seno alla dottrina albanese l'ambiguità dell'utilizzo della locuzione «opera penale», retaggio dei vecchi codici comunisti, ove volutamente si evitava di fare ricorso alla locuzione fatto al fine di poter incriminare anche meri propositi, ovvero poter realizzare disposizioni penali indeterminate e del tutto svincolate dal fatto, come i delitti di agitazione e propaganda contro il regime ecc. È stato proposto, così, di identificare la locuzione «opera penale» con il fatto previsto dalla legge come reato. Sul punto v. BOZHEKU, *Parimi i legalitetit dhe nënparimet e tij*, in *Jeta Juridike*, Tirana, 2009, 2, p. 91 ss.; ID., *Fajsia. Disa aspekte teorike, metodologjike, funksionale dhe praktike të elementit të detytë të veprës penale*, in *Law - E drejta*, Pristina, 2010, 2, p. 118 ss.; ID., *Some remarks about the albanian criminal code*, cit., p. 197. A conforto di tale interpretazione, al di là degli aspetti di natura squisitamente logico-giuridica che sono stati posti in rilievo, va aggiunta anche la circostanza per cui il più recente codice penale del Kosovo, del 2008, ovviamente in lingua albanese, distingue tra «opera» e «opera penale», ove la prima sta ad identificare il fatto, mentre la seconda l'illecito che viene a realizzarsi in seguito alla realizzazione di quel determinato fatto. Segnatamente, l'art. 1 comma 2 c.p.ks., sotto la rubrica principio di legalità, dispone che «a nessuno può essere irrogata la sanzione penale ovvero la misura del trattamento [medico - trattasi dell'unica misura di sicurezza espressamente prevista dal codice penale kosovaro, n.d.r.] obbligatorio in relazione ad un'opera se prima del compimento dell'opera stessa la legge non stabilisce l'opera come opera penale e non prevede la sanzione penale o la misura del trattamento obbligatorio per quell'opera».

prevista formalmente dalla legge, ma occorre altresì che quest'ultima determini chiaramente – cioè «*espressamente*» – ciò che s'intende incriminare, che non può essere altro che un fatto.

Orbene, la scelta di riprendere e riportare l'art. 1 del codice penale italiano evidenzia come, diversamente dai passati codici del 1977 e 1953, il legislatore albanese non intenda più punire pensieri o meri propositi ma fatti suscettibili di accadimento esterno, poiché solo in relazione a dei fatti concreti e concretamente verificabili si può espletare un giudizio di rimprovero e dunque condannare gli autori degli stessi. Mentre i precedenti codici punivano reati privi di descrizione legale, come l'agitazione e propaganda contro il regime, i reati contro l'economia e lo stato socialista, è evidente la netta linea di demarcazione che il legislatore albanese ha voluto identificare attraverso l'introduzione di una disposizione di legge (come visto identica a quella dell'art. 1 del codice penale italiano), volta ad evidenziare la volontà – almeno il proposito – di voler rifiutare una c.d. concezione sostanziale del reato, per aderire ad una più sicura e garantistica concezione formale.

Ben presto, però, tale proposito non sarà seguito. Il codice albanese, infatti, soffre di tantissime disposizioni prive di qualsiasi forma di determinatezza. A mero titolo esemplificativo si noti solo come la disposizione sul furto, disciplinato all'articolo 134 del codice penale albanese, recita che «*il furto della proprietà è punito con reclusione da tre mesi a tre anni*»: dinanzi alla totale non definizione dei contorni della norma, la giurisprudenza è giunta a qualificare come furto le ipotesi di insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita, i ritardati pagamenti ecc.

Per quanto riguarda la parte generale, manca una disposizione che disciplini l'errore, mentre il regime del tentativo prevede la possibilità per il giudice di ridurre discrezionalmente la pena sotto il limite legale.

Le disposizioni sul tentativo sembrano riprendere quelle previste dal legislatore tedesco negli artt. 23 ss. del proprio codice, ove per tale forma di manifestazione del reato la diminuzione di pena è prevista come meramente facoltativa, dal momento che la colpevolezza per il delitto tentato, di regola, è considerata del tutto equivalente a quella per il delitto consumato²².

Peccato, però che il codice albanese non si ispiri alla stessa concezione di colpevolezza fatta propria dal codice tedesco, né il grado della sua dottrina e giurisprudenza sia paragonabile a quella dei giuristi dell'area *mitteleuropea*.

La conseguenza, però, in termini pratici, è quella di una eccessiva discreziona-

²² Sul punto, v. per tutti PALAZZO, PAPA, *Lezioni di diritto comparato*, II ed., Torino, 2005, p. 80.

lità della magistratura nell'irrogazione della condanna nei casi di tentativo, senza che la stessa sia seguita da una solida argomentazione giuridica, come invece avviene in punto di fatto nella magistratura tedesca.

Il codice albanese prevede tra le forme di manifestazione della condotta l'azione e l'omissione. Tuttavia, seguendo la scia del codice francese, manca di una disposizione che disciplini il reato omissivo e in special modo la fonte dell'obbligo giuridico, ma contrariamente dal più nobile codice cui si ispira, non presenta un numero elevato di ipotesi di responsabilità omissiva, con la conseguenza che, in assenza di un referente normativo, molti fatti commissivi mediante omissione rimangono esenti da qualsiasi forma di responsabilità.

Ma vi è di più.

Gli articoli 48, 49 e 50 c.p. alb. disciplinano le circostanze attenuanti ed aggravanti comuni.

La disciplina ricalca pedissequamente gli articoli 61 e 62 del codice penale italiano. Addirittura l'articolo 49 riporta in modo identico le attenuanti generiche previste dal codice penale italiano all'articolo 62-*bis* c.p. Sennonché, nel codice albanese, l'articolo 47 stabilisce che le circostanze attenuanti ed aggravanti devono essere usate quale parametro per il giudice nello stabilire la pena tra il massimo e il minimo editale previsto dalla norma incriminatrice.

E ancora.

Manca qualsiasi disposizione in merito alla disciplina dell'imputazione delle circostanze, rifacendosi dunque alla scelta compiuta dal legislatore tedesco – questa volta – di non prevedere un apposito regime per queste ultime.

Dunque, da un lato vi sono le circostanze così come codificate nel codice Rocco, dall'altro, in punto di applicazione delle stesse, si segue la disciplina codicistica tedesca, nonostante quest'ultima non preveda un regime generale in tema di circostanze per singoli reati, ma autonome ipotesi circostanziate. Insomma, in Albania, il codice penale oltre a prevedere singole ipotesi circostanziate, contempla anche delle disposizioni di parte generale che codificano le c.d. circostanze comuni, le quali, però, possono assumere rilievo solo ai fini della graduazione della risposta sanzionatoria²³, all'interno del minimo e mas-

²³ In seno alla dottrina albanese è stato evidenziato come, sotto il profilo fenomenologico, le circostanze non riguardino l'essere del reato, perché il fatto di reato è indipendente dagli elementi circostanziali. È stato anche indicato come non sia condivisibile la tesi di quei commentatori italiani i quali, esaminato il codice albanese, trovano l'articolo 47 e il regime delle circostanze adeguato se non addirittura innovativo, perché la disciplina delle circostanze in Italia, tutto sommato, in concreto, si sarebbe dimostrata deficitaria. Così FORNASARI, *Appunti sul sistema sanzionatorio albanese, Il codice penale della Repubblica d'Albania*, a cura di Vinciguerra, cit., p. 48. Almeno per quella che è la concezione del diritto di chi scrive, bisogna non confondere la prassi giudiziaria con la teoria perché non si può, in

simo edittale previsti per la singola fattispecie.

Problematico è anche il regime dell'imputabilità delle circostanze. Sul punto, il codice penale albanese tace²⁴, mentre la giurisprudenza propende per la loro applicazione oggettiva (sia se si tratti di attenuanti che di aggravanti), prescindendo dalla conoscenza/conoscibilità delle stesse da parte del soggetto agente.

Per quanto riguarda alle disposizioni di parte speciale le problematiche sono tante e diffuse. Le disposizioni irrispettose dei principi cardine del diritto penale moderno, come legalità e colpevolezza, costituiscono buona parte dell'intero impianto codicistico (ne sia da esempio la citata disposizione sul furto), sicché – come da diverso tempo segnalato²⁵ – l'esigenza di realizzare un nuovo codice non è più, oramai, procrastinabile.

Una statuizione, però, che particolarmente colpisce nella parte speciale del codice penale albanese è l'articolo 81. L'infanticidio: testualmente, l'uccisione

nome degli esiti della prassi, soprassedere alle categorie logico-concettuali raggiunte grazie a quest'ultima; perché deve essere la teoria – che poggia sulla logica e sulla coerenza interpretativa – a condurre la prassi e non il contrario. Circostanza – *irrethane*, in albanese –, già la parola stessa lo dice, è qualcosa che sta attorno ma comunque fuori dal reato. Senza proporre alcuna forzatura e in pieno rispetto del principio di legalità, è stato proposto in seno alla dottrina albanese come, il giudice, debba, *in primis*, valutare il fatto di reato analizzando tutti i suoi elementi secondo i parametri indicati dalle disposizioni previste dalla parte generale del codice, verificando la sussistenza di tutti gli elementi previsti dalla norma incriminatrice in relazione al fatto realizzato; una volta ricondotto il fatto al tipo legale, dovrebbe determinare una prima pena. In un secondo momento, poi, dovrebbe valutare il regime delle circostanze del reato, stabilendo in relazione ad esse un ulteriore aumento o diminuzione della pena determinata – antecedentemente – per il reato base, entro i limiti editali previsti dalla disposizione di parte speciale, a seconda se ricorre una circostanza aggravante o attenuante. In questo modo si può dare – almeno si auspica – ordine all'utilizzo delle circostanze del reato. BOZHEKU, *Alcune riflessioni sul codice penale albanese*, cit.

²⁴ Anche in relazione a tale non irrilevante inconveniente si è cercato di individuare una soluzione sotto il profilo dogmatico, riflettendo quella che è la formazione di base – la scuola di provenienza della scrivente – ossia della dottrina romana e nello specifico dell'Emerito Professore dell'Università "Sapienza" di Roma, Fabrizio Ramacci. Si è cercato, così, di riproporre quello che è il regime dell'imputazione previsto dall'art. 59 c.p. italiano, distinguendo tra la possibilità di applicare oggettivamente le circostanze attenuanti, poiché a favore del reo, rispetto alla necessità di introdurre in relazione alla circostanze aggravanti dei correttivi di natura ermeneutica individuati, come dall'art. 59 co. 2, c.p. it., nella conoscenza, ignoranza colpevole ovvero da errore determinato da colpa. Si trattava di un percorso interpretativo da prendere in considerazione non solo in una prospettiva *de lege ferenda*, ma anche sotto il profilo concreto, posto che ai sensi dell'art. 14 c.p. alb., affinché si possa affermare la responsabilità penale di un individuo, occorre che lo stesso abbia agito con colpevolezza, ossia nella piena possibilità di poter conoscere, prevedere e dunque evitare le conseguenze della propria condotta. Partendo da questa premessa si è giunti alla conclusione per cui la colpevolezza, così come formulata dall'art. 14 e ss. c.p. alb., non possa non coprire tutti gli elementi del reato e dunque anche le circostanze. BOZHEKU, *Alcune riflessioni sul codice penale albanese*, cit.

²⁵ BOZHEKU, *Alcune riflessioni sul codice penale albanese*, cit.; ID., *Some remarks about the albanian criminal code*, cit., p. 204.

dell'appena nato. La norma, per noti motivi cara a chi scrive, prevede che «l'uccisione dell'appena nato realizzata con dolo dalla madre, immediatamente dopo il parto, costituisce contravvenzione penale ed è punita con la multa o con la reclusione fino a due anni»²⁶.

Nonostante la rubrica sia intitolata «dei delitti contro la persona», l'infanticidio è previsto come una fattispecie contravvenzionale. E' innegabile come sia assurdo che un fatto grave quale l'omicidio del neonato (per di più doloso come richiesto dalla norma e senza fare alcun cenno ai motivi che spiegano il diverso e più mite regime sanzionatorio) sia punito con una pena che può arrivare al massimo a due anni di reclusione o essere, addirittura, punito in via alternativa con la pena pecuniaria²⁷.

La disciplina dell'infanticidio pone ancor più enormi perplessità soprattutto se si tiene conto dell'articolo 54 c.p. alb. Quest'ultimo prevede l'estinzione dei reati contravvenzionali attraverso l'offerta di pagamento da parte del reo, prima del verdetto finale di primo grado, della metà del massimo della multa prevista dalla legge. Per le contravvenzioni – la multa va dai 40 euro ai 2000 euro. Pertanto l'infanticidio è *oblazionabile*!!! Di conseguenza, una madre che ha appena partorito uccide il proprio neonato, se paghi, prima della conclusione del processo, la metà del massimo della multa sarebbe libera ed il reato si estinguerrebbe²⁸.

L'assurdità di una simile impostazione codicistica, rende superfluo e ridondante qualsiasi ulteriore commento.

4. Il codice di procedura penale albanese: il fratello minore – “e mai cresciuto” – del codice Vassalli del 1988.

Il codice di procedura penale albanese è stato emanato con la legge 21 marzo 1995, n. 7905. Per molti versi esso rappresenta una riproduzione, peraltro fatta male, del codice di procedura penale italiano, anche se, diversamente da quest'ultimo, manca l'istituto del giudice per l'udienza preliminare.

Diversamente dall'Italia, non vi è la Corte di Assise, ma i reati gravi, puniti con pene superiori nel minimo a 10 anni di reclusione, nonché specifiche ipotesi delittuose, sono giudicate dalla Corte dei Crimini Gravi, composta da 5 giudici togati. Per gli altri reati, invece, come in Italia per i reati c.d. bagatel-

²⁶ In Albania i concetti di multa e di reclusione si applicano indistintamente sia per i delitti che le contravvenzioni.

²⁷ Sull'infanticidio in Albania e più in generale sulla disciplina dell'infanticidio in Italia sia consentito il rinvio a BOZHEKU, *L'infanticidio. Spunti e Rilievi di parte generale*. Napoli, 2012. Si veda anche RAMACCI, *I delitti di omicidio*, III ed., Torino, 2008, p. 109 e ss.

²⁸ BOZHEKU, *L'infanticidio. Spunti e Rilievi di parte generale*, cit., p. 282 ss.

lari, è prevista la figura del giudice monocratico, mentre per reati gravi ma non di competenza della Corte dei Crimini Gravi, decide il Tribunale in composizione collegale di 3 giudici.

Come in Italia, le indagini sono affidate al pubblico ministero, ovvero, previa sua delega, alla polizia giudiziaria (artt. 227 ss. c.p.p. alb.).

Il P.m., *dominus* delle indagini, per alcune determinate attività deve chiedere l'autorizzazione del Tribunale, come, ad esempio, in relazione alle intercettazioni, i provvedimenti custodiali, la proroga delle indagini, il sequestri preventivi, ecc.: in questi casi il giudice del Tribunale che prende in esame la richiesta del pubblico ministero diventa immediatamente incompatibile con le funzioni del giudice del dibattimento.

Un regime simile a quello italiano vige anche in tema di incidente probatorio (artt. 316 e ss c.p.p. alb.), mentre la nullità degli atti processuali e l'inutilizzabilità delle prove è accomunato sotto la stessa rubrica. Al riguardo è stato segnalato in dottrina l'opportunità di intervenire e scandire bene le varie tipologie di nullità (relative, intermedie ed assolute) distinguendole dall'inutilizzabilità delle prove²⁹.

Come in Italia è prevista la conclusione delle indagini preliminari e il relativo avviso viene notificato all'indagato e al suo difensore. Tuttavia, diversamente dall'Italia, il codice di rito albanese non conferisce alcuna facoltà o diritto al difensore di interloquire con l'organo dell'accusa (art. 327 c.p.p. alb.). Con riferimento a questo profilo è stato, infatti, avanzata l'idea per cui, in assenza di una diversa disposizione del codice, l'imputato e il suo difensore debbano considerarsi liberi di poter presentare al pubblico ministero memorie, prove e attività di indagini difensive tese a dimostrare l'innocenza dell'indagato e dunque mirare ad un provvedimento di archiviazione (art. 328 c.p.p. alb.)³⁰.

Come in Italia, il pubblico ministero è libero di scegliere se procedere con l'accusa dinanzi al Tribunale attraverso la citazione diretta a giudizio dell'indagato (art. 331 c.p.p. alb.), ovvero propendere per l'archiviazione del caso (328 c.p.p. alb.).

Diversamente dell'Italia, però, il pubblico ministero non presenta formale richiesta di archiviazione ad un giudice, bensì è libero di farlo autonomamente. Nei caso in cui vi sia una parte offesa, quest'ultima potrà opporsi alla sua decisione dinanzi al Tribunale del circondario (art. 329 c.p.p. alb.). Le deci-

²⁹ BOZHEKU, *Ide, mendime dhe reflektime lidhur me nevojat dhe masat që duhet dhe mund të merren në kuadrin e reformimit të sistemit të drejtësisë - veçanërisht asaj penale - në Shqipëri*, in *Illyrius*, 2013, 4, in corso di pubblicazione.

³⁰ BOZHEKU, I. ELEZI, *Përgjegjësia penale e personave juridikë*, cit., p. 242 ss.

sioni di quest'ultimo sono ricorribili in appello da parte dell'imputato, della persona offesa e del pubblico ministero.

Simile al codice di rito italiano sono le regole in relazione alle misure cautelari (artt. 227 e ss. c.p.p. alb.), le relative impugnazioni (artt. 249, 276 c.p.p. alb.), così come quelle inerenti allo svolgimento del processo dinanzi al giudice di prime cure (artt. 348 e ss. c.p.p. alb.).

Simili al sistema italiano sono i riti del giudizio direttissimo ed abbreviato semplice (artt. 400-406 c.p.p. alb.), mentre manca l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, quello del c.d. rito abbreviato condizionato nonché – com'è ovvio – del rito immediato: la mancanza di quest'ultimo si comprende nell'inesistenza dell'udienza filtro dinanzi ad un giudice dell'udienza preliminare.

Rispetto al codice italiano, mancano altresì disposizioni che disciplinino le indagini difensive.

L'Appello è ispirato alle disposizioni del codice italiano (artt. 422 e ss. c.p.p. alb.), mentre il ricorso alla Suprema Corte è identico a quello previsto dal codice italiano per i ricorsi in cassazione. Diversamente da quest'ultimo però non sono contemplati i casi di cui alla lettera a) ed e) di cui all'art. 606 c.p.p. it.

Il codice albanese è caratterizzato per la mancanza di un linguaggio uniforme. Spesso e volentieri confonde istituti del tutto diversi come il procedimento e il processo, i quali, stando almeno alla sua fonte di ispirazione, il codice italiano Vassalli, dovrebbero identificare due momenti ben distinti³¹. Lo stesso può dirsi con riferimento alle distinzioni tra lo *status* di indagato e di imputato.

Un esempio tipico, in grado di dimostrare lo stato desolante in cui si trova il codice di procedura penale, è rappresentato dall'istituto della cosa giudicata: in relazione a quest'ultimo è invalsa l'assurda – per non dire grottesca – interpretazione giurisprudenziale per cui la cosa giudicata si forma in seguito alla decisione di secondo grado, nonostante la Suprema Corte ben possa riformare o annullare i provvedimenti emessi in grado d'appello.

Insomma, notevoli sono i problemi sorti in relazione all'interpretazione del codice di procedura penale. Ciò in quanto molte delle disposizioni italiane sono state tradotte in modo superficiale e spesso non corretto. Alcune di esse sono state tradotte in forma abbreviata o comunque il significato a loro attribuito in lingua albanese risulta del tutto diverso rispetto alla *ratio* autentica

³¹ JAHJOLLI, *Problematikat e Sistemit penal dhe atij procedural penal në Shqipëri*, cit.

attribuita alle stesse dal codice Vassalli del 1988; numerose disposizioni, proprie del codice italiano, come detto, mancano.

Salvo per coloro che vantano una formazione giuridica maturata in Italia, molte disposizioni risultano di non facile decifrazione, dando adito, di conseguenza, ad evidenti equivoci interpretativi.

Per le ragioni che sono state indicate nel § 1, si è segnalata una totale assenza della dottrina nella realizzazione di una interpretazione omogenea e sistematica dell'intero impianto codicistico. Come per il codice penale, sia per la difficoltà degli accademici di accedere ad una diversa e più garantistica accezione del processo penale, vissuto fino agli inizi degli anni '90 nella sua versione inquisitoria più aspra ove spesso si ricorreva all'utilizzo della tortura o di altri mezzi di coercizione pur di colpire i nemici del sistema, sia perché non supportati da una fattiva collaborazione ed assistenza da parte degli esperti stranieri, sia infine perché spinti dalla volontà di non azzardare interpretazioni personali per evitare così di essere presi di mira ed epitetati come continuatori e propugnatori delle idee della vecchia scuola comunista, i testi universitari non fanno altro che riproporre il codice nella versione in prosa, senza approfondire sotto il profilo logico sistematico l'interpretazione di ciascuna disposizione³².

Ciò ha portato all'assenza di qualsiasi supporto ermeneutico per la giurisprudenza, la quale spesso e volentieri si è dovuta avvalere del Massimario Ufficiale della Corte di Cassazione Italiana per risolvere rilevanti questioni processuali. In più occasioni, per la risoluzione di casi concreti, la giurisprudenza albanese si è trovata costretta a seguire i percorsi argomentativi tracciati dalla Corte di Cassazione di piazza Cavour, la quale ha in tutto e per tutto supplito al ruolo quasi inesistente della dottrina locale.

Se, però, i giudici della Suprema Corte hanno avuto una simile "fortuna", lo stesso non può dirsi per i giudici di merito. Questi ultimi, in assenza di testi, in particolare manuale e commentari, in grado di spiegare adeguatamente e sistematicamente le disposizioni del codice, privi - all'evidenza - anche delle password del CED, si sono cimentati in singolari interpretazioni, che spesso risentono dell'eco del vecchio sistema inquisitorio, ponendosi in palese contrasto con i diritti minimi dell'essere umano riconosciuti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, alla quale da decenni l'Albania vi ha aderito.

In definitiva, se il codice di procedura penale albanese rappresenta il fratello minore del codice Vassalli, va detto, che lo stesso non è mai cresciuto, rima-

³² Si veda sul punto il testo di ISLAMI, HOXHA, PANDA, *Procedura penale*, Tirana, 2007.

nendo un infante non in grado di badare a se stesso, tant'è vero che, spesso e volentieri, per curare i suoi mali, la Suprema Corte di Tirana si affida agli antidoti interpretativi – a volte non del tutto adeguati – utilizzati dalla giurisprudenza di piazza Cavour, in relazione ai malanni che spesso affliggono le interpretazioni del codice Vassalli nei Tribunali e nelle Corti di merito italiane.

5. Cenni su alcune problematiche della legge sulla responsabilità penale degli enti in Albania.

Un ultimo, brevissimo, accenno, infine, alla disciplina della «*responsabilità penale delle persone giuridiche*», introdotta in Albania dalla legge 14 giugno 2007, n. 9754.

Si tratta di una legge dai contenuti molto scarsi; pochissime norme, appena 30 sia di diritto processuale che sostanziale che, per lo più, rinviano alle disposizioni del codice penale e di procedura penale³³.

Con riferimento ai criteri di responsabilità viene riprodotto il testo dell'articolo 45 c.p. alb.: la responsabilità penale per l'ente sussiste in relazione a qualsiasi reato realizzato in suo nome o vantaggio³⁴.

Già nei primi commenti avevamo posto in evidenza come sia del tutto illogico parlare di reato realizzato in nome dell'ente. Al più, si potrà parlare di una responsabilità anche della persona giuridica con riferimento ad ipotesi di reato realizzate da una persona fisica mentre svolge la propria attività per conto dell'ente e nell'ambito, nonché nei limiti, del mandato espressamente conferitogli.

Proprio a tale assurdità si è cercato di porre rimedio in Kosovo, ove, in seno alla commissione per la proposta di legge, si è cercato di superare gli errori della legge albanese, la quale, per ovvie ragioni anche di natura linguistica, veniva, in parte, presa a modello³⁵.

³³ I primi due articoli affermano che la presente legge deve essere interpretata ed applicata in conformità con i principi del codice penale, con la conseguenza che eventuali lacune dovranno essere colmate facendo perno alle categorie da esso previste, mentre eventuali disposizioni che si dovessero porre in contrasto dovrebbero essere disapplicate.

³⁴ Gli articoli 3 e 4 prevedono invece i criteri di responsabilità dell'ente, il quale risponde per reati realizzati in suo nome o vantaggio:

a) dagli organi apicali o che lo rappresentano e cioè da parte di quei soggetti, persone fisiche, che ai sensi di legge o in virtù di atti che disciplinano la struttura della persona giuridica sono incaricati ai fini della sua amministrazione, direzione, rappresentanza ovvero svolgono attività di controllo al suo interno (art 3., lett a);

b) per i reati realizzati da soggetti sottoposti all'altrui direzione;

c) per i reati realizzati a causa di carenze nel controllo e nella sorveglianza da soggetti che dirigono o rappresentano l'ente.

³⁵ In particolare si cercato di introdurre qualche accorgimento in più rispetto alla disciplina della respon-

Altro aspetto problematico che si riscontra con riferimento alla disciplina albanese riguarda il criterio d'imputazione soggettiva, in relazione al quale la legge albanese tace.

Per sopperire a tale *vulnus*, si è cercato di proporre interpretazioni di natura adeguatrice³⁶, in armonia con i principi generali e in conformità con il sistema penale albanese³⁷, stando molto attenti a non arrivare a proporre opzioni ermeneutiche avulse dal contesto normativo³⁸.

Con particolare riferimento ai criteri d'imputazione soggettiva, si è cercato di porre in giusto rilievo la circostanza che la colpevolezza – intesa come principio – è espressamente codificata nel codice penale albanese; e allora, in ossequio a questo principio, sono state dettate una serie di soluzioni cui le società

sabilità penale degli enti in Albania. Ad esempio si è sforzati di non cadere nell'errore di fissare i criteri di imputazione oggettiva del reato per qualsiasi fatto realizzato "in nome" dell'ente, ritenendo più opportuno definire la responsabilità dell'ente con riferimento ai soli fatti realizzati dalle persone fisiche durante lo svolgimento di attività in suo nome e per suo conto e nei limiti del mandato conferito; fuori da questa cornice l'ente non può né deve rispondere, ma rimane la sola responsabilità della persona fisica. Si veda al riguardo BOZHEKU, *Alcune riflessioni sulla responsabilità penale delle persone giuridiche in Albania*, cit.

³⁶ BOZHEKU, I. ELEZI, *Përgjithësia penale e personave juridikë. Manual teorik praktik për student, avokatë, prokuror, gjyqtarë, drejtues të shoqërive tregëtare, studiues dhe dashamirës të së drejtës penale*, cit.

³⁷ La legge *de quo* prevede poi una serie di disposizioni attinenti alle sanzioni da applicare, le quali si dividono in sanzioni principali (multa e cancellazione della persona giuridica) e sanzioni sussidiarie (il divieto di contrattare con la p.a., il divieto di svolgere una o più attività, il divieto a partecipare a gare pubbliche, la revoca di licenze e concessioni, l'amministrazione controllata, la confisca). Sono previste inoltre una serie di norme in tema di trasformazione, fusione e scissione.

Con riferimento alle norme di procedura da applicare, sono previste alcune disposizioni in tema di rappresentanza della persona giuridica, mentre, ai sensi dell'articolo 25, sono applicabili per quanto compatibili le disposizioni del codice di procedura penale.

Le ultime disposizioni, infine, sono dedicate ad istituti come la riabilitazione, il casellario giudiziario, ecc.

³⁸ Nel testo in cui è stata commentata la legge *de qua* (BOZHEKU, I. ELEZI, *Përgjithësia penale e personave juridikë. Manual teorik praktik për studentë, avokatë, prokuror, gjyqtarë, drejtues të shoqërive tregëtare, studiues dhe dashamirës të së drejtës penale*, cit.) ci si è limitati ad avanzare proposte figlie di un'interpretazione sistematica delle varie indicazioni ricavabili sia dalla legge sulla responsabilità penale delle persone giuridiche in Albania, sia dalle disposizioni del codice penale, sia, infine, attraverso una analisi concettuale di quegli che sono i fini della legislazione in relazione al tema *de qua*. Sotto il profilo sistematico è stato fatto leva su una norma, forse la più importante della legge n. 9754 del 2007, ossia l'art. 2, il quale prevede che le disposizioni previste da quest'ultima trovano applicazione solo se compatibili con le disposizioni del codice penale e di procedura penale, con la conseguenza che, in caso di conflitto, deve preferirsi l'interpretazione *pro-codex*. A questa norma è stato dato particolare rilievo, servendosi più volte per superare alcuni delicati problemi interpretativi, con la finalità di costruire di un sistema ragionevole e coerente. È stato evidenziato, infatti, come sia la legge stessa, attraverso l'inciso di cui all'articolo 2, a valorizzare e porre come centrali i due codici. Movendosi su questo solco si è cercato di superare le difficoltà, colmando gli enormi vuoti legislativi, attraverso interpretazioni che trovano come referenti principali i principi fondanti dei due testi organici.

devono, dovrebbero almeno, attenersi per evitare di rispondere per i fatti realizzati dai soggetti intranei alla loro organizzazione³⁹, cercando così di dare un po' di ordine ed armonia a una materia che, soprattutto per le sue evidenti implicazioni economiche e sociali, richiede la massima attenzione, *in primis*, dal legislatore.

Ciò detto, rimane il fatto che se i commentatori della legge sulla responsabilità penale delle persone giuridiche in Albania⁴⁰, dinanzi alle evidenti lacune del testo di legge, hanno dato – o quanto meno tentato di dare – alla disciplina un'interpretazione conforme e coerente sia con i principi costituzionali sia con quelli tracciati dal codice penale, cercando così di supplire alle evidenti lacune che contraddistinguono la legge n. 9754 del 2007, la stessa operazione ermeneutica potrebbe essere fatta, un domani, anche dai giudici: e non è detto che gli esiti siano eguali⁴¹!

Un dato, però è certo: la legge sulla responsabilità penale delle persone giuridiche in Albania non rappresenta il frutto di una profonda analisi in relazione alla criminalità economica albanese, ma si tratta di una disciplina confezionata giusto per munire anche l'Albania di una legge sulla responsabilità degli enti.

Certo sotto il profilo dottrinario si è lavorato e si è tentato di trovare alcune ragionevoli soluzioni⁴². Tuttavia, rimane l'impressione che, per come almeno risulta costruita la responsabilità penale degli enti in Albania, la disciplina sia stata più che altro adottata per rispondere alle richieste europee, rigidissime in materia di criminalità economica, senza espletare alcuna analisi logica e concettuale in merito all'argomento e alle sue ricadute all'interno del sistema.

La legge in questione sembra, infatti, essere più che altro frutto della buona intenzione – e di buone intenzioni, però, è lastricata la via dell'inferno – di munire anche l'Albania con una legge quale quella in esame in una materia

³⁹ Ovviamente, si è cercato di prendere anche dei modelli volgendo lo sguardo nelle legislazioni più avanzate a livello europeo. La scelta – comprensibilmente – è caduta, in parte, alle linee guida indicate dagli articoli 6 e 7 del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti in Italia in tema di modelli organizzativi e, in parte, a quelle che sono le *best practice* in relazione ai *compliance programs* in paesi di consolidata traduzione giuridica in materia, come gli Stati Uniti o la Gran Bretagna.

⁴⁰ BOZHEKU – I. ELEZI, *Përgjithësia penale e personave juridikë. Manual teorik praktik për studentë, avokatë, prokuror, gjyqtarë, drejtues të shoqërive tregëtare, studiues dhe dashamirës të së drejtës penale*, cit.

⁴¹ BOZHEKU, *Alcune riflessioni sulla responsabilità penale delle persone giuridiche in Albania*, in www.penalecontemporaneo.it

⁴² BOZHEKU – I. ELEZI, *Riorganizimi i personit juridik dhe pergjegjesia penale, publikuar ne Revisten Juridike*, in *Illyrius*, 2012, 1; BOZHEKU, *Kriteret per pergjegjesimin penal te personave juridik nen profilin subjektiv*, in *“Avokatia”*, 2012, 1; ID., *Pergjegjesia penale e personale juridik. Probleme interpretuese dhe aspekte krahasuese me legjislacionin italian*, in *Jus&Justicia*, 2010, 4.

che ormai va di moda un po' in tutto il mondo, senza tuttavia approfondire le finalità della stessa, gli strumenti per renderla veramente efficace e veramente adeguata e coerente ai principi di fondo che ispirano la materia penale.

La normativa *de qua* rappresenta la prova più lampante di come le cose – soprattutto le leggi – difficilmente funzionano e difficilmente rispondono a criteri di ragionevolezza concettuale, ancorché giuridica, se non sono frutto di una profonda riflessione.

6. Conclusioni.

Il legislatore albanese non perde occasione per emanare leggi che rispondono in tutto e per tutto ai regolamenti, le direttive e le raccomandazioni della Comunità Europea. Si tratta, certamente, di un gesto encomiabile dal quale forse il legislatore italiano dovrebbe prendere esempio, attesa la pigrizia – o forse in certi casi la riluttanza – verso il recepimento della normazione extranazionale, soprattutto in campo penale.

Tuttavia, questo patologico modo di fare del legislatore del c.d. paese delle Aquile, che ormai caratterizza possiamo dire la sua intera legislazione, non può certamente ritenersi né sufficiente né – tanto meno – soddisfacente al fine di raggiungere gli obiettivi posti dall'Europa.

Più che la corsa alla continua e sfrenata legiferazione, a modesto avviso di chi scrive, sarebbe più opportuno cercare di analizzare la realtà interna per realizzare norme che rispondono alle effettive esigenze di giustizia del paese.

E ciò si può fare solo attraverso un'attenta valutazione critica sull'attuale stato della giustizia albanese, almeno penale, da parte degli stessi giuristi albanesi, sicché le nuove leggi che si andranno a realizzare siano figlie della meditazione, dell'analisi e della riflessione interna ai protagonisti della vita giuridica del paese, poiché solo in questo modo è possibile offrire delle attuali risposte ai problemi concreti della nazione, laddove, diversamente agendo, si rischierebbe solo di cambiare il nome delle leggi, ma non certamente il loro contenuto, lasciando dunque intatti i problemi che le leggi stesse si prefiggono di risolvere.

Più che rispondere alle campagne europeiste, a sommosso avviso, sarebbe meglio che professori, giudici, avvocati, esperti del diritto, si mettessero intorno ad un tavolo ed analizzassero gli aspetti più delicati del sistema, cercando di capire come, e dove, sia importante intervenire attraverso delle oculate riforme⁴³.

⁴³ BOZHEKU, *Some remarks about the albanian criminal code*, cit., p. 206.

Per cercare – quanto meno tentare – un rimedio all’*empasse* in cui si trova oggi la scienza penalistica albanese; più volte in sedi istituzionali e tavole rotonde di esperti abbiamo segnalato come, piuttosto che puntare sulla scimmiottesca mimatura delle legislazioni straniere ovvero sull’importazione da ogni angolo del mondo di c.d. superesperti – dai costi peraltro non indifferenti – con la funzione di modificare e riformare la legislazione penale, probabilmente sarebbe più opportuno mirare sulla realizzazione di un valido percorso culturale che, a trecentosessanta gradi, punti al miglioramento qualitativo della dottrina, che – a sua volta – andrebbe ad incidere sulla realizzazione di una *communis opinio* in grado di segnare, in prima battuta, la formazione dei giuristi *in fieri*, e, a medio lungo termine, favorire lo sviluppo di una giurisprudenza coerente.

Sarebbe importante avviare delle tavole rotonde tra giuristi, magistrati, avvocati, operatori del sistema carcerario, ufficiali di polizia giudiziaria ed esperti del Ministero della Giustizia per mettere a tappeto i problemi di cui soffre la giustizia penale.

Sotto altro versante, sarebbe ragionevole – per non dire indispensabile – coinvolgere anche il mondo accademico e la magistratura nella preparazione dei testi di legge, fino ad ora appannaggio esclusivo dei burocrati dei ministeri e dei c.d. superesperti d’importazione.

Affianco a magistrati ed altri operatori europei che collaborano con il Ministero della Giustizia albanese, sarebbe più che necessario l’instaurazione di una *task-force* di supporto da parte del mondo accademico europeo, soprattutto di quello di tradizione italo-tedesca, al fine di favorire il miglioramento della qualità dell’accademia albanese, sia per mezzo di attività di formazione di docenti e professori presso le migliori università del continente, sia attraverso la realizzazione di costanti corsi, aperti non solo a studenti, ma anche ai pratici, avvocati e magistrati, nonché a tutto il corpo accademico locale, sulle tematiche più complicate del diritto penale e processuale penale contemporaneo.

Sarebbe opportuno concentrare gli sforzi sulla produzione di testi giuridici come trattati, enciclopedie, digesti, lavori collettanei, da realizzare dai giovani professori albanesi, ormai quasi tutti dagli eccellenti percorsi di formazione nelle migliori scuole europee, magari coordinati da professori – piuttosto che pratici, per lo più magistrati provenienti da paesi dell’Europa occidentale – dal grande spessore al livello internazionale, ovvero da organismi di rilievo mondiale di ispirazione non già politica ma accademico-scientifica, come l’ISISC, l’AIDP ecc., al fine di addivenire alla realizzazione di prodotti

dall'alto contenuto dogmatico, sistematico - e anche pratico -, da utilizzare sia nell'insegnamento universitario di base, che nei percorsi formativi specialistici previsti per alti funzionari dello stato, come la scuola della magistratura, la scuola della diplomazia, la scuola di alta formazione della pubblica amministrazione, la scuola superiore della polizia, la scuola superiore dell'avvocatura, l'accademia nazionale delle scienze, i master, i corsi di dottorato ecc.

È ferma convinzione di chi scrive, infatti, che affianco al miglioramento del sistema legislativo attraverso la produzione di nuove disposizioni, il vero cambiamento può partire se si punta ad una rivoluzione di natura culturale che abbia come base di partenza le università e gli altri centri di eccellenza scientifica, le vere ed uniche culle della formazione culturale e giuridica di un paese.